



Consultazione pubblica per l'aggiornamento dei principi contabili OIC 15 - Crediti e OIC 19- Debiti al fine del recepimento delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139

**Osservazioni Confindustria ai documenti di consultazione
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità**

Premessa

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha avviato un progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali a seguito dell'adozione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 - di recepimento della Direttiva 34/2013/UE – che ha introdotto significative modifiche alla disciplina del codice civile in materia di bilanci d'esercizio e alla disciplina del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in tema di bilancio consolidato.

Nell'ambito di tale progetto, l'OIC ha posto in consultazione un primo gruppo di principi contabili aggiornati, che comprende:

- l'OIC 15 "Crediti", che disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da fornire in nota integrativa, nella nuova versione che sostituirà la precedente edizione del principio pubblicata nel giugno 2014;
- l'OIC 19 "Debiti", che definisce i criteri, la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da fornire in nota integrativa, nella nuova versione che sostituirà la precedente edizione del principio pubblicata nell'agosto 2014.

Con il presente documento, Confindustria presenta le proprie osservazioni, sottolineando la necessità per le imprese di disporre di un valido e completo strumento interpretativo nella fase di prima applicazione della nuova normativa contabile. Nelle osservazioni si è tenuto conto anche delle interferenze tra il bilancio di esercizio e la determinazione del reddito imponibile e, più in generale, degli impatti di natura fiscale derivanti dalle soluzioni contabili adottate.

* * *

OIC 15 – Crediti

Di seguito, si riportano le considerazioni di Confindustria sull'OIC 15 – Crediti, seguendo l'indice del documento.

1. **Ambito applicativo dell'OIC 15:** si chiede di inserire un elenco esemplificativo delle tipologie di crediti esclusi perché disciplinati da altri principi contabili, come previsto nella precedente edizione del giugno 2014 (es. la disciplina dei crediti rappresentati da titoli di debito era rinviata all'OIC 20 "Titoli di debito"). La disponibilità di un elenco esemplificativo dei crediti esclusi continua a rappresentare un valido strumento di supporto per le imprese.
2. **Definizione di "beni/servizi aventi un valore equivalente"** adottata nel paragrafo n. 4: si chiedono ulteriori chiarimenti e si propone, sempre per esigenze di maggiore chiarezza di informazione, di mantenere nel nuovo documento le definizioni di "ricevute bancarie" e di "cambiali attive", presenti nella precedente edizione del giugno 2014.
3. **Cash pooling e depositi a breve termine:** si suggerisce di collocare i crediti derivanti da *cash pooling* nonché le altre forme di "depositi a breve termine" tra le disponibilità liquide e non tra i crediti.
4. **Definizione di costi marginali:** si richiedono chiarimenti sulla definizione di "costi marginali" adottata nel paragrafo n. 17. Infatti, sono qualificati come "costi marginali" gli oneri correlati all'acquisizione, all'emissione e alla dismissione di uno strumento finanziario. Tale termine potrebbe generare confusione nelle imprese, posto che nella prassi commerciale la "marginalità" è utilizzata quale criterio "quantitativo" e non per identificare un rapporto di correlazione fra due elementi.
5. **Classificazione dei crediti nello stato patrimoniale,** indicata nel paragrafo n. 19: si chiede di confermare che, qualora un credito commerciale derivante dall'ordinaria gestione sia rinegoziato riconoscendo al cliente un'ampia dilazione di pagamento, lo stesso debba essere riqualificato come credito avente natura finanziaria, con conseguente obbligo di iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie. Si chiedono, inoltre, chiarimenti sull'attività ordinaria che genera crediti commerciali.

In aggiunta a quanto sopra, sarebbero apprezzabili delucidazioni sulla collocazione in bilancio di crediti verso imprese partecipate e colleganti, con particolare riguardo alle seguenti fattispecie:

- a) La società A vanta dei crediti di natura commerciale nei confronti di una società B, nella quale detiene partecipazioni non di collegamento o di controllo, e con la quale non sussistono altre correlazioni. Sarebbe opportuno precisare se nel bilancio della società A tali crediti debbano essere iscritti nella voce C II 1. verso clienti, oppure se siano da iscrivere nella voce C II 5-*quater*) verso altri;
- b) La società A controlla al 100% la società B e possiede una partecipazione non di collegamento o di controllo verso una società C. La società B vanta dei crediti di natura commerciale verso la

società “consorella” C. Tra le due società consorelle non esistono ulteriori correlazioni. Sarebbe opportuno precisare se nel bilancio della società B tali crediti debbano essere iscritti nella voce C II 1. verso clienti, oppure se siano da iscrivere nella voce C II 5-*quater*) verso altri;

- c) La società B vanta dei crediti di natura commerciale nei confronti della società A, che detiene una partecipazione di collegamento nei confronti della medesima società B. Sarebbe opportuno precisare se nel bilancio della società B i crediti debbano essere iscritti nella voce C II 1. verso clienti, nella voce C II 3. verso imprese collegate, ovvero nella C II 5-*quater*) verso altri.

6. **Crediti esigibili:** ai fini dell’indicazione dei crediti esigibili entro o oltre l’esercizio, è stabilito l’obbligo per le imprese di tener conto, oltre che della scadenza contrattuale o legale, anche delle seguenti ipotesi:

- a. i fatti e gli eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio (interpretata come data di chiusura del bilancio);
- b. la realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini previsti nel contratto;
- c. l’orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole poter esigere il credito vantato.

Con riferimento alla prima ipotesi, si chiede di specificare che nel caso di fatti rilevanti verificatisi oltre la data di chiusura del bilancio, ma entro la data di approvazione del bilancio, occorre comunque seguire le prescrizioni specifiche dell’OIC 29. A tale riguardo, sarebbero auspicabili alcuni esempi illustrativi.

Si chiede, inoltre, di eliminare la seconda ipotesi perché rischia di generare eccessivi oneri amministrativi in capo all’impresa creditrice, la quale dovrebbe valutare la realistica capacità di ogni singolo debitore di adempiere entro i termini previsti dal contratto, operazione particolarmente complessa nell’ipotesi di gestione dei crediti commerciali per masse. Inoltre, tale precisazione appare superflua rispetto a quanto viene previsto dalla ipotesi successiva in cui, riprendendo la versione precedente dell’OIC 15 del giugno 2014, si richiede al creditore solo una ragionevole previsione del periodo di incasso dei crediti.

7. **Eliminazione dallo schema di bilancio delle voci straordinarie** ai sensi dell’art. 6, comma 6, lett. g) del DLgs n. 139/2015: il paragrafo n. 23 precisa che lo “*storno di precedenti svalutazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante*” deve essere allocato alla voce “A5) *altri ricavi e proventi*” del conto economico. Al riguardo sarebbe utile fornire qualche scrittura esemplificativa della fattispecie trattata, anche per chiarire se sia necessario passare per il precedente ripristino del fondo svalutazione crediti con la conseguente rilevazione di una sopravvenienza attiva.

Per semplificare le modalità di redazione del bilancio sarebbe utile, inoltre, specificare che tra *“gli interessi attivi maturati su crediti”*, inclusi nelle voci C16a) e C16d) *“altri proventi finanziari”* del conto economico, devono essere ricompresi gli *“interessi di mora”*.

8. **Perdite su crediti:** si ritiene opportuno precisare - al paragrafo n. 24 - che le perdite su crediti derivanti da una transazione, qualora producano una rideterminazione del corrispettivo, devono essere indicate tra le rettifiche dei ricavi nella voce A5) del conto economico *“altri ricavi e proventi”*, e non tra le perdite su crediti. Mancano delle indicazioni utili in merito alla classificazione delle voci *“acconti su servizi”*, *“depositi cauzionali”*, *“crediti da rimborsi assicurativi”*.
9. **Crediti incassabili:** è necessario chiarire - nel paragrafo n. 29 - la rilevazione dei crediti incassabili con un'attività diversa dalle disponibilità liquide. In particolare, non è chiaro se nel documento in consultazione si voglia fare riferimento ad operazioni di permuta e/o a conferimenti di prestazioni di servizi d'opera. Qualora fosse corretta tale interpretazione, sarebbe utile fornire alle imprese alcuni esempi pratici di cessione di beni/servizi in cambio di crediti e di cessioni di immobili in cambio di crediti.
10. **Criterio del costo ammortizzato:** nel paragrafo n. 31 si precisa che il criterio del *“costo ammortizzato”* può non essere applicato ai fini della valutazione dei crediti nelle ipotesi in cui la sua adozione non produca differenze rilevanti rispetto al criterio del *“valore presumibile di realizzo”*. Per rafforzare tale precisazione sarebbe utile sostituire nel secondo periodo l'espressione *“si può presumere”* con *“si presume”*, al fine di chiarire in via presuntiva l'irrelevanza degli effetti prodotti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato ai crediti di breve termine (con scadenza entro i 12 mesi).
11. **Contabilizzazione dei crediti commerciali e finanziari** secondo il criterio del costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione: si chiede di integrare gli esempi riportati nell'appendice B con le relative scritture contabili al fine di fornire un'informazione più chiara e completa alle imprese. Si chiede anche di confermare che la quota dei crediti commerciali relativa all'IVA addebitata al cliente non debba essere oggetto di attualizzazione. Nel caso in cui, invece, l'IVA addebitata al cliente dovesse essere oggetto di attualizzazione, si chiede di fornire un'esemplificazione di calcolo comprensiva delle relative scritture contabili.
12. **Definizione di “costi di transazione” e di “commissioni attive e passive”:** è necessaria una definizione più puntuale ai fini del calcolo del costo ammortizzato. Con riferimento alle commissioni passive, infatti, riteniamo opportuno che sia precisato l'obbligo per le imprese di prendere in considerazione solo le commissioni aventi natura finanziaria, con esclusione di quelle di natura commerciale, classificate nella voce B7) *“costi per servizi”* del conto economico.

13. **Modifica paragrafo n. 43:** per una maggiore chiarezza espositiva, si suggerisce di sostituire il secondo periodo con il seguente *“La differenza tra tale valore a pronti e valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo”*.
14. **Modifica paragrafo n. 50** *“Valutazione successiva dei crediti valutati al costo ammortizzato”*: inserire dopo le parole *“tasso di interesse effettivo”* le seguenti parole *“o tasso di interesse di mercato”*. Sarebbe auspicabile una conferma del fatto che la determinazione del tasso di interesse effettivo debba avvenire al lordo ovvero al netto di eventuali contributi in conto interessi.
15. **Fondo svalutazione crediti:** ai fini della stima del fondo di svalutazione crediti, il paragrafo n. 58 fornisce alcuni indicatori di probabili perdite di valore dei crediti che ne legittimano la svalutazione (non indicati nella precedente versione dell'OIC 15). Si chiede di inserire espressamente nel primo indicatore *“significative difficoltà finanziarie del debitore”* anche l'ipotesi in cui il debitore sia oggetto di procedure concorsuali (es. *fallimento*).

Inoltre, sarebbe opportuno modificare la definizione del terzo indicatore il quale prevede la svalutazione del credito a fronte di *“generiche concessioni”* fatte dal creditore al debitore, per ragioni economiche o legali legate alle difficoltà finanziarie di quest'ultimo. In particolare, si ritiene utile chiarire se tale definizione debba intendersi riferita al riconoscimento di una semplice dilazione di pagamento per una situazione di difficoltà temporanea al pagamento, ovvero all'ipotesi di stralcio del credito in conseguenza dell'accettazione di un pagamento parziale. In questa seconda ipotesi, tuttavia, si ritiene più corretto rilevare una perdita effettiva a conto economico.

Infine, si chiede di includere tra gli indicatori di probabili perdite di valore dei crediti anche l'ipotesi di mancato pagamento di crediti di modesta entità (es. importo inferiore a 2.500 euro), trascorso un periodo congruo dalla scadenza contrattuale originaria. Per esigenze di coordinamento sarebbe opportuno inserire la predetta ipotesi anche nel paragrafo n. 70, relativo alla cancellazione dei crediti per avvenuta estinzione dei diritti contrattuali.

16. **Decorrenza dei nuovi criteri del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio,** previsti dall'art. 12, comma 2 del DLgs. n. 139/2015: sarebbe utile una formulazione più semplice del paragrafo n. 85 al fine di chiarire che le nuove regole si applicano obbligatoriamente ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
17. **Modifica paragrafo n. 86:** si suggerisce di inserire alla fine del secondo periodo del paragrafo n. 86 dopo le parole *“al netto dell'effetto fiscale”* le seguenti parole *“se applicabile”*. Si chiede, inoltre, di confermare la possibilità di distribuire le riserve di utili a nuovo che accoglieranno le differenze tra il valore dei crediti iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina del D. Lgs. n. 139/2015 e il valore dei crediti calcolato al costo ammortizzato.

OIC 19 – Debiti

Di seguito, si riportano le considerazioni di Confindustria sull'OIC 19 – Debiti, tenendo sempre conto dell'indice del documento.

18. **Data di formazione del bilancio:** in merito all'individuazione della "*data di formazione del bilancio*", intesa come data di approvazione del progetto di bilancio da parte del consiglio di amministrazione, si chiedono delucidazioni nelle ipotesi in cui la società sia priva di un organo collegiale e la redazione del progetto sia affidata ad un amministratore unico.
19. **Riclassificazione dei debiti a lungo termine:** riguardo all'obbligo di riclassificare i debiti a lungo termine tra le passività a breve a seguito della violazione di clausole contrattuali da parte del debitore, si chiede se tale regola contabile deve essere applicata anche alle ipotesi in cui l'impresa perda il beneficio della rateizzazione dei debiti tributari a causa del mancato pagamento di alcune rate ex art. 19 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
20. **Sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine:** in caso di sostituzione avvenuta tra la data di riferimento e quella di formazione del bilancio, sarebbe opportuno chiarirne gli effetti contabili con riferimento ai rapporti infragruppo, qualora non sia redatto il bilancio consolidato.
21. **Obbligazioni "convertendo":** le modalità di contabilizzazione delle obbligazioni "convertendo" (conversione obbligatoria del prestito in azioni) non sembrano indicate. Non è chiaro se devono applicarsi a tale tipologia di prestiti obbligazionari le medesime regole contabili previste per le obbligazioni convertibili (con conversione facoltativa in azioni).
22. **Definizione di "Debiti verso altri finanziatori":** si propone di sostituire il termine "*banche*" con il più generico riferimento agli "*intermediari autorizzati all'esercizio del credito*", nonché di inserire nella voce "*prestiti da società finanziarie*" anche il "*factoring pro-solvendo*".
23. **Debiti verso imprese partecipate e colleganti:** si chiedono chiarimenti sulla classificazione dei debiti con riferimento alle fattispecie speculari considerate al punto n. 7) nella sezione dedicata al principio contabile OIC 15.
24. **Debiti tributari:** sarebbe opportuno chiarire se le tasse e i tributi locali dovuti nei confronti di qualunque ente impositore debbano essere allocati tra i "*Debiti tributari*".
25. **Definizione di "Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale":** sono necessari ulteriori chiarimenti al fine di precisare che devono essere iscritti in tale voce solo i versamenti agli Enti di Previdenza obbligatori, mentre si ritiene che i versamenti integrativi per la previdenza complementare debbano essere allocati nella voce "*Altri debiti*".

26. **Applicazione del criterio del costo ammortizzato ai debiti iscritti in bilancio:** il paragrafo n. 42 stabilisce che tale regola si rende applicabile a tutti i debiti classificati nelle voci da D1) a D14) del passivo dello stato patrimoniale.

Ciò comporta che il criterio del costo ammortizzato si applica anche ai debiti che non hanno natura commerciale o finanziaria (es. acconti, debiti tributari, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale), a differenza di quanto analogamente previsto per i crediti dall'OIC 15. Si chiedono le ragioni che giustificano tale asimmetria di trattamento fra crediti e debiti, posto che sarebbe stato preferibile mantenere l'applicazione del costo ammortizzato esclusivamente per i debiti commerciali o finanziari.

A titolo esemplificativo, si consideri l'ipotesi di anticipi ricevuti da clienti per i quali non è facilmente individuabile il momento di estinzione di tale passività giacché non ci sarà un "rimborso" finanziario. Ipotizzando che sugli anticipi ricevuti dai clienti non maturino contrattualmente interessi, secondo il criterio del costo ammortizzato si dovrebbe calcolare il beneficio "finanziario" rappresentato dalla differenza tra il tasso di mercato teorico ed il tasso implicito "zero" dell'acconto. In tale ipotesi non sarebbe agevole per le imprese determinare il periodo da prendere in considerazione per attualizzare il valore dell'anticipo ricevuto.

27. **Cause di estinzione dei debiti iscritti in bilancio:** l'elenco previsto nel paragrafo n. 72 non sembra esaustivo. Sarebbe opportuno integrarlo con le analoghe ipotesi di estinzione di crediti indicate nel paragrafo n. 70 dell'OIC 15 "Crediti" (es. rinuncia del creditore, prescrizione del diritto, transazione sugli importi dovuti).

28. **Debiti pagabili con un'attività diversa dalle disponibilità liquide:** con riferimento al caso descritto nel paragrafo n. 76, si chiede di confermare che devono essere incluse in tale voce anche le ipotesi di impegni assunti da un soggetto ad effettuare un'obbligazione determinabile di fare, non fare e permettere, a fronte dell'acquisizione di beni, attività o servizi.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un'impresa ottenga un diritto di sfruttamento immediatamente utilizzabile, da iscrivere nelle immobilizzazioni immateriali, in cambio dell'assunzione dell'obbligo di eseguire una prestazione per conto del concedente del diritto, si ritiene che il debito andrebbe contabilizzato al *fair value* dell'obbligazione assunta.

29. **Prima applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione ai debiti:** con riferimento alle disposizioni indicate nel paragrafo n. 90, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti sulla contabilizzazione degli effetti sorti nel corso del primo esercizio di applicazione delle nuove regole.

Ad esempio, si sottopone il caso di una società che decide di applicare il costo ammortizzato anche ai debiti iscritti antecedentemente al 1° gennaio 2016. La società ha un debito commerciale pari a 100 (su cui non maturano interessi), sorto il 2 gennaio 2015 con scadenza 3 febbraio 2016 (durata superiore a

12 mesi). Se applicassimo il costo ammortizzato, il valore del debito commerciale al 31 dicembre 2015 avrebbe un importo inferiore a 100, tenuto conto della componente finanziaria, supponendo che il tasso di mercato sia del 6% annuo. Il valore attualizzato al 2 gennaio 2015 sarebbe di circa 94,3, mentre il valore al 31 dicembre 2015 dovrebbe essere di circa 99,5. Sarebbe opportuno confermare che la differenza di 5,2 debba essere contabilizzata come un "*provento finanziario*" e soprattutto chiarire come contabilizzare il minor valore iniziale di 5,7.